



COMUNE DI SAN LUCA

COMUNE DI SAN LUCA
(RC)

Numero protocollo 0007372

in Partenza del 31-08-2018

ORDINANZA N. 20/ 2018

OGGETTO	GIORNI 1 E 2 SETTEMBRE 2018 CELEBRAZIONI IN ONORE DELLA MADONNA DELLA MONTAGNA DI POLSI.- DIVIETO DI VENDITA IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINE, ANCHE PER ASPORTO, DI ALCOLICI E SUPERALCOLICI.
----------------	--

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

PREMESSO che:

- nei giorni 1 e 2 settembre p.v. si svolgeranno in località Polsi di San Luca le celebrazioni in onore della Madonna della Montagna;
- a tale evento parteciperà un enorme moltitudine di fedeli, essendo radicato nella popolazione residente e non il culto e la venerazione verso la Madonna della Montagna;
- i fattori di rischio personali per l'abuso di alcool si intersecano con i rischi oggettivi per la pubblica incolumità, dovuti sia all'abbandono di contenitori di vetro e lattine, sia a episodi di inciviltà che minano la convivenza civile, con la conseguenza di limitare ai cittadini la fruizione degli spazi urbani per il clima di insicurezza che si viene a creare, comportando così, tra l'altro, una minore libertà di azione;

CONSIDERATO che:

- il Ministero dell'Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 del 7/06/2017, a firma del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha posto in evidenza *"...la necessità di qualificare – nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative"*;
- nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata *".....la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità"*;
- le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto con l'entrata in vigore della Legge 30 marzo 2001, n.125 "Legge



COMUNE DI SAN LUCA

quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati" la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che come affermato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 115/2011 le ordinanze previste dall'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. sono finalizzate a disciplinare "adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali" ritenendo, pertanto la piena legittimità delle stesse ordinanze contigibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana.

OSSERVATO:

- che le semplificazioni procedurali e le misure legislative adottate per promuovere e agevolare le forme di libera concorrenza, hanno avuto come effetto collaterale, non previsto, la proliferazione di un elevato numero di attività commerciali del settore alimentare e misto, le quali, senza alcun tipo di limite legale, vendono tra gli altri, generi alimentari e bevande alcoliche di diversa gradazione, aggravando pesantemente il fenomeno della loro diffusione e la facilità di approvvigionamento da parte dei consumatori, senza che l'Amministrazione Comunale e le altre Istituzioni, comprese le Forze dell'Ordine più in generale, possano disporre di quegli strumenti di controllo tipici che l'ordinamento giuridico, e in particolare il T.U.L.P.S, mette a disposizione solo nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agevolando pertanto gli effetti negativi prodotti in termini di diffusione incontrollabile degli alcolici;
- che l'attività di vendita di alcolici effettuata al di fuori dai pubblici esercizi in ragione della liberalizzazione dell'esercizio dell'attività commerciale, non trova limitazioni o vincoli d'esercizio nelle disposizioni nazionali e regionali in materia analoghe a quelle dei pubblici esercizi;

RILEVATO che:

- in occasione di manifestazioni pubbliche e nelle ore serali e notturne, la vendita per asporto di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine le quali vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie e le piazze, contribuisce ad alimentare problemi di ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti ed imbrattamenti nonché incidenti con lesioni alle persone;
- tali modalità di consumo generano il fenomeno dell'abbandono a terra, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro o in lattina, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi sul suolo, arrecando un danno al decoro cittadino e costituendo fonte di pericolo per le persone, nonché potenziali strumenti di difesa o offesa;
- la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro costituisce un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per



COMUNE DI SAN LUCA

ledere, se utilizzati in risse ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare;

- tale situazione alimenta il disagio e il senso di insicurezza dei cittadini residenti e non, con la conseguenza di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici;

PRESO E DATO ATTO che:

- al momento l'emanazione di un'ordinanza contingibile e urgente sia l'unico strumento idoneo al contrasto di tale specifico fenomeno nelle forme in cui si manifesta nei luoghi del territorio comunale, soprattutto quelli interessati alle celebrazioni della Madonna della Montagna di Polsi;
- l'emanazione di un provvedimento contingibile e urgente sia idoneo a prevenire e contrastare situazioni di degrado e consenta di fronteggiare comportamenti che possano causare pericoli per la popolazione;

GIUDICATO doveroso, per un equo contemperamento della libertà di iniziativa economica con il perseguimento dell'interesse pubblico, adottare con celerità una misura idonea a prevenire inconvenienti e rischi derivanti dalla vendita, anche per asporto, in contenitori di vetro e lattine, e la somministrazione, anche a mezzo di distributori automatici, di bevande alcoliche e superalcoliche;

DATO ATTO che non sono altrimenti esperibili diverse modalità previste dall'ordinamento vigente al fine di preservare la sicurezza urbana, la tranquillità dei fedeli, dei visitatori e dei turisti;

RITENUTO di dover adottare provvedimenti finalizzati a:

- vietare la vendita e la somministrazione, anche a mezzo di distributori automatici, di bevande alcoliche e superalcoliche;
- vietare la vendita per asporto, anche a mezzo di distributori automatici, di bevande alcoliche e superalcoliche e di qualsiasi genere in contenitori di vetro e lattine;
- prevenire e contrastare i rischi per l'incolumità pubblica e di danneggiamento di beni pubblici e privati connessi all'abuso del consumo di alcool e alla dispersione al suolo di contenitori di vetro e lattine;
- eliminare le problematiche relative all'abbandono di contenitori di bevande di vetro, lattine e altri tipi di rifiuti;

RITENUTO necessario proporre una misura di contenimento alla diffusione dell'alcool, con l'obiettivo di veder ridotti tutti i fenomeni che possano arrecare danni a cose ovvero offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento delle celebrazioni in onore della Madonna della Montagna



COMUNE DI SAN LUCA

nella zona di Polsi ed aree attigue al Santuario, nel Comune di San Luca e in tutto il territorio comunale,

VISTI

- l'art. 54 della legge n. 120 del 29/7/2010 a mente del quale *"...I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza."*;
- l'art. 50, comma 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48 ai sensi del quale *"...Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, (...) può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche."*;
- l'art. 12, comma 1, della Legge 18 aprile 2017, n. 48 per il quale *"...Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773."*;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;



COMUNE DI SAN LUCA

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, nei giorni 1 e 2 settembre 2018, nel contesto delle celebrazioni e dei festeggiamenti in onore della Madonna della Montagna, nella zona di Polsi ed aree attigue al Santuario, nel Comune di San Luca e in tutto il territorio comunale:

- 1. il divieto assoluto di vendita e somministrazione sul posto, anche a mezzo di distributori automatici, o cedere a terzi a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche e superalcoliche;**
- 2. il divieto assoluto di vendita per asporto, anche a mezzo di distributori automatici o cedere a terzi a qualsiasi titolo, di bevande di ogni genere in contenitori di vetro o lattine o altro;**
- 3. agli operatori commerciali di posizionare, all'interno degli esercizi commerciali e nelle aree adiacenti, idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica e altri rifiuti che, dopo l'uso, non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico, esponendo a tal uopo idonea cartellonistica;**
- 4. a chiunque di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere in luogo pubblico.**

L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta fissata in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.

In caso di reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici anche temporanei, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

Sono fatte salve eventuali sanzioni penali.

DISPONE ALTRESI' CHE:

- 1. la verifica dell'ottemperanza sia effettuata dalle Forze dell'Ordine, che procederanno, in caso di inosservanza, assumendo anche gli ulteriori provvedimenti previsti dall'ordinamento vigente in particolare per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 12 della Legge 18 aprile 2017, n.48;**



COMUNE DI SAN LUCA

2. è fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza;
3. la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio del Comune;
4. la presente ordinanza sia comunicata:
 - al Prefetto di Reggio Calabria;
 - al Questore di Reggio Calabria ;
 - al Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Reggio Calabria;
 - al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria;
 - al Commissariato della Polizia di Stato di Bovalino ;
 - al Comando Stazione Carabinieri di San Luca;
 - al Rettore del Santuario di Polsi.

RENDE NOTO CHE:

- il diritto di accesso e di informazione dei cittadini, previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241, potrà essere esercitato presso Ufficio Segreteria del Comune di San Luca, ove sarà possibile prendere visione degli atti;
- avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di San Luca.

San Luca, 30 agosto 2018

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
f.to (Gulli)

